SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° ottobre 2001.

Adozione di misure di salvaguardia urgenti finalizzate alla prevenzione del rischio di alluvione nel bacino del fiume Brenta. (Ordinanza n. 3148).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Vista la nota n. 1713/B.5.5/4 del 12 luglio 2001, con la quale il segretario generale dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, su proposta del comitato tecnico, richiede l'emanazione di un provvedimento urgente di salvaguardia per l'utilizzo del serbatoio idroelettrico del Corlo finalizzato a porre in sicurezza gli abitati posti lungo il fondovalle del fiume Brenta;

Vista la nota GAB/2001/8947/b01 del 20 agosto 2001, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio segnala la necessità di disporre l'emanazione di misure urgenti per la prevenzione del rischio alluvione del bacino del fiume Brenta, conformemente a quanto richiesto dal segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Dispone:

Art. 1.

1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione allo scopo di assicurare la sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del fiume Brenta adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla moderazione delle piene del torrente Cismon utilizzando il bacino idroelettrico del Corlo.

Art. 2.

1. Nel periodo 30 settembre-30 novembre 2001, il livello dell'acqua del bacino idroelettrico del Corlo dovrà essere mantenuto a quota non superiore 252 metri s.l.m., salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena.

2. Le operazioni di svaso controllato del bacino avranno inizio il giorno successivo alla data di emanazione della presente ordinanza.

3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente esecutive e restano in vigore fino al 30 novembre 2001.

4. Le operazioni di svaso dovranno essere eseguite progressivamente, mediante manovre ordinarie previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dall'autorità di bacino di concerto con il Servizio nazionale dighe nell'anno 2000.

Art. 3.

1. Per la diminuita utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo nel periodo 15 settembre-30 novembre 2001 è riconosciuto a consuntivo all'ente titolare della gestione un indennizzo da determinarsi sull'effettiva riduzione della produzione calcolato sulla base delle medie degli ultimi 5 anni.

2. L'onere è posto a carico delle risorse allocate nella unità previsionale di base 4.2.1.5 dello stato di previsione dell'ex Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2001, rientranti, tra le altre, nella gestione del Ministro dell'ambiente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178. L'onere stesso è imputato alle risorse assegnate all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

3. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A11038

ORDINANZA 1° ottobre 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3149).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria e, per ultima la n. 3132 del 7 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001;

Vista la nota n. 11000 del 31 luglio 2001, con la quale il commissario delegato — presidente della regione Calabria — evidenzia lo stato di pericolosità ambientale nell'area industriale Pertusola sud di Crotone e chiede di procedere con urgenza agli interventi di bonifica e risanamento ambientale;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Calabria;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa con il presidente della regione Calabria, giusta nota n. 9572 del 23 agosto 2001;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato — presidente della regione Calabria — definisce ed attua le misure necessarie per la bonifica dell'area industriale Pertusola sud di Crotone. A tali fini il commissario delegato — presidente della regione Calabria — provvede, anche in danno dei soggetti obbligati, ad adottare tutte le misure di messa in sicurezza di emergenza necessarie, nonché ad elaborare ed attuare il relativo progetto di bonifica e di ripristino ambientale.

2. Il commissario delegato — presidente della regione Calabria — provvede ad esperire nei confronti dei responsabili dell'inquinamento, tutte le azioni amministrative e giudiziarie per il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché per il recupero in via di rivalsa delle somme anticipate dallo Stato per gli interventi in via di ripristino.

3. A partire dalla data di approvazione, da parte della giunta regionale della Calabria del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000, il commissario delegato — presidente della regione Calabria — adotta, ove ne ricorrano le condizioni, ogni utile iniziativa volta a ricondurre la gestione dei rifiuti alla competenza ordinaria degli enti territoriali ad essa preposti.

Art. 2.

1. Il commissario delegato — presidente della regione Calabria — può rilasciare autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue, limitatamente a quelli oggetto di interventi o di gestione da parte del commissario medesimo.

Art. 3.

1. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 3062 del 21 luglio 2000, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3132 del 7 maggio 2001, le parole «dieci esperti» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «venti esperti».

2. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3132 del 7 maggio 2001, le parole «dieci unità» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «venti unità».

3. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001, prima della parola «42» sono aggiunte le seguenti: «28, 29, 31».

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, in aggiunta a quanto stabilito dalle precedenti ordinanze, il commissario delegato — presidente della regione Calabria — è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento per l'importo di lire 900 milioni annui, quota parte dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 1, comma l, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Tali risorse costituiscono anticipazione di quota parte delle risorse che saranno destinate al sito di Crotone nell'ambito del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, direttamente sull'apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato — presidente della regione Calabria.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza in base alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato — presidente della regione Calabria — fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con eccezione di quelli inclusi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

3. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A11037

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Krawczykowska Krystyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krawczykowska Krystyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Krawczykowska Krystyna, nata a Legnica (Polonia) il giorno 2 agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krawczykowska Krystyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10929

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tuzimek Jolanta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tuzimek Jolanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto professionale per infermieri «H. Nagòrska» di Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Tuzi-

mek Jolanta, nata a Wroclaw (Polonia) il giorno 11 agosto 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tuzimek Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10930

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Oleksiak Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Oleksiak Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Oleksiak Malgorzata, nata a Boleslawiec (Polonia) il giorno 20 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Oleksiak Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10931

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pancescu Ungurianu Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pancescu Ungurianu Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post-liceale di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Pancescu Ungurianu Monica, nata a Miclesti - Vaslui (Romania) il giorno 12 dicembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pancescu Ungurianu Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10932

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nitica Anton Viorica Gianina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nitica Anton Viorica Gianina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Nitica Anton Viorica Gianina, nata a Vaslui (Romania) il giorno 3 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nitica Anton Viorica Gianina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10933

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Teluk Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Teluk Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri «Tytus Chalubinski» di Jawor (Polonia) dalla sig.ra Teluk Anna, nata a Jawor (Polonia) il giorno 28 settembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Teluk Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10934

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Slotarska Gozdur Jozefa Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Slotarska Gozdur Jozefa Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1979 presso il liceo medico di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Slotarska Gozdur Jozefa Anna, nata a Dobczyce (Polonia) il giorno 6 marzo 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Slotarska Gozdur Jozefa Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10935

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jagodzinska Klimas Brygida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jagodzinska Klimas Brygida ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Jagodzinska Klimas Brygida nata a Legnica (Polonia) il giorno 23 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jagodzinska Klimas Brygida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10936

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Karolczak Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Karolczak Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1991 presso l'istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Karolczak Iwona, nata a Legnica (Polonia) il giorno 17 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Karolczak Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10937

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kaluzinska Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaluzinska Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Kaluzinska Maria, nata a Roz-

toka (Polonia) il giorno 12 aprile 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kaluzinska Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10938

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, legge n. 488/1992, per complessive L. 28.821.500.000 (€ 14.885.062,52).

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 12 febbraio 2001, verbale n. 68, ed in particolare i progetti per i quali il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02 ed in particolare l'art. 2, punto *b)*, del decreto n. 905 del 29 dicembre 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: I.N.M. NEUROMED S.R.L. - Pozzilli (Isernia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S070-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 12 novembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 12 novembre 1999 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti al 12 agosto 1998.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 10.831.000.000.

Luogo di svolgimento: Pozzilli (Isernia).

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 4.524.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.508.000.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 30,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,

ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.200.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 900.000.000.

Percentuale d'intervento: 75,00%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° ottobre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 agosto 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: CGM S.P.A. - Correggio (Reggio Emilia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S251-P.

Titolo del progetto: nuovo sistema per il prelievo del sangue e per il suo diretto trasferimento in provette, con alta sicurezza intrinseca per gli operatori sanitari e senza effetto emolizzante per il sangue.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.569.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 3.569.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.569.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.814.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.755.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.377.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 792.400.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,71%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,61%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 luglio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CONSORZIO VENEZIA RICERCHE - Marghera (Venezia) - (classificata grande impresa).

Progetto: S302-P.

Titolo del progetto: sistema di valutazione della qualità ambientale della Laguna di Venezia e delle aree di Porto Marghera.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.195.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 1.195.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.195.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.195.000.000 per ricerca industriale e

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 963.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 481.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 80,60%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 15 marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 ottobre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: TONELLO S.R.L. - Sarcedo (Vicenza) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S311-P.

Titolo del progetto: sistema intelligente di movimentazione capi universale per macchine di finissaggio.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.265.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 3.265.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.265.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 809.000.000 per ricerca industriale e

L. 2.456.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.972.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 657.370.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,19%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,40%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 10 febbraio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CONSORZIO VENEZIA RICERCHE - Marghera (Venezia) - (classificata grande impresa).

Progetto: S312-P.

Titolo del progetto: definizione di un processo e di una tecnologia per la decontaminazione delle frazioni tossico-nocive dei fanghi risultanti dagli scavi nei canali industriali e portuali di Porto Marghera e della Laguna di Venezia.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.297.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 2.297.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.297.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.297.000.000 per ricerca industriale e

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.829.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 914.950.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 79,67%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 2 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: S. BIGAGLI E C. S.P.A. - Prato (Firenze) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S382-P.

Titolo del progetto: sistema di macchine per la realizzazione di bobine di prodotti risultanti da lavorazioni di materiali di varia composizione nella forma a tovaglia;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 909.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 909.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 909.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 365.000.000 per ricerca industriale e

L. 544.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 488.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 244.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,04%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,71%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata dei progetto: 12 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: UNI.COM S.P.A. - Aversa (Caserta) - (classificata grande impresa).

Progetto: S418-P.

Titolo del progetto: tecnologie per building & home networking.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 10.240.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 10.240.000.000;

in zona art. 87, par.3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2, L. 0;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 10.240.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 8.530.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.710.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 7.672.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.557.630.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,83%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,93%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata dei progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 15 luglio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 aprile 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MERLONI TERMOSANITARI S.P.A. - Fabriano (Ancona) - (classificata grande impresa).

Progetto: S433-P.

Titolo del progetto: studio e realizzazione di rivestimenti polimerici e di pretrattamenti eco-compatibili ad elevata resistenza alla corrosione per serbatoi metallici di scaldacqua.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.661.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 600.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2, L. 4.061.000.000;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.661.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.580.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.081.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.401.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.133.930.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,20%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,98%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MERLONI TERMOSANITARI S.P.A. - Fabriano (Ancona) - (classificata grande impresa).

Progetto: S442-P.

Titolo del progetto: nuovi sistemi di scaldacqua elettrici ad accumulo con serbatoi termoplastici e/o elastomerici con rinforzo in fibre avvolte ad alta tenacità ed a bassa dispersione termica.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.580.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 500.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2, L. 4.080.000.000;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.580.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.318.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.262.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.305.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.101.670.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,11%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,16%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BULL HN INFORMATION SYSTEMS ITALIA S.P.A. - Pregnana Milanese (Milano) - (classificata grande impresa).

Progetto: S444-P.

Titolo del progetto: sviluppo di tecnologie telematiche innovative per la gestione ottimizzata delle risorse territoriali dei distretti industriali.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.713.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 1.713.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2, L. 0;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.713.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.713.000.000 per ricerca industriale e

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.387.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 693.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 80,98%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 28.821.500.000 (€ 14.885.062,52), di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 resti 2000 P.G. 02.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A10918

DECRETO 11 luglio 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, legge n. 488/1992, per complessive L. 17.797.600.000 (€ 9.191.603,31).

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 19 marzo 2001, ed in particolare i progetti per i quali il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02 e la disponibilità dell'esercizio finanziario 2001 PG 02;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.P.A. - Sarsina (Forlì) - (classificata grande impresa).

Progetto: S327-P.

Titolo del progetto: sostituzione di materiali ceramici con tecnopolimeri termoplastici nella realizzazione di componenti elettrici d'installazione previsti per impieghi ad alte temperature.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.557.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 120.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 180.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 3.257.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.437.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 926.600.000 per ricerca industriale e

L. 2.267.400.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.073.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 691.130.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 58,29%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PROEL S.P.A. - S. Omero (Teramo) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S375-P.

Titolo del progetto: studio e relative implementazioni finalizzate alla realizzazione di un dispositivo digitale per la gestione automatica di un sistema di amplificazione del suono, titolata AUTOGE.AS.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.835.300.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 3.835.300.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.835.300.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.837.600.000 per ricerca industriale e

L. 1.997.700.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.065.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 688.430.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,98%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,85%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BISIACH E CARRÙ - COSTRUZIONI ROBOT E MACCHINE SPECIALI S.P.A. - Venaria (Torino) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S396-P.

Titolo del progetto: Flexible Manufacturing System per la lavorazione di parti di aereo e l'assiemaggio di elementi a geometria complessa.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.342.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 2.342.000.000;

in zona obiettivo 2, L. 0;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.342.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 682.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.660.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.012.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 506.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 42,28%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 43,21%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 20 mesi a partire dal 17 novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 febbraio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: EDA ENGINEERING DESIGN AUTOMATION S.R.L. - Santa Rufina di Cittaducale (Rieti) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S411-P.

Titolo del progetto: progetto di un Test-Driver Module da 256 linee.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 237.400.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2, L. 237.400.000;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 237.400.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e

L. 237.400.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 87.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 87.800.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 35,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 37,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 10 mesi a partire dal 7 aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 aprile 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula dei contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: GRAFICHE FOVER S.R.L. - Foligno (Perugia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S431-P.

Titolo del progetto: ingegnerizzazione per un sistema elettronico digitale tra la grafica, la prestampa e la stampa al fine di eliminare il lavoro manuale nell'ottica della massima qualità possibile.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.962.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 4.962.000.000;

in zona obiettivo 2, L. 0;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.962.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.141.000.000 per ricerca industriale e

L. 821.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.879.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.293.070.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,86%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 78,18%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 5 agosto 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione della disponibilità della controllante di provvedere ad eventuali esigenze finanziarie della richiedente.

Ditta: NEBIOLO PRINTECH S.P.A. - San Mauro Torinese (Torino) in solido con la società EICAS AUTOMAZIONE S.P.A. - (classificate piccole/medie imprese).

Progetto: S446-P.

Titolo del progetto: macchine offset da foglio con moduli a motorizzazione indipendente e controllata elettronicamente.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.880.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 87, par.3, lettera *c)*, L. 5.880.000.000;

in zona obiettivo 2, L. 0;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.880.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.529.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.351.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.741.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.247.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 59,26%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,63%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: VIMAR S.R.L. - Marostica (Vicenza) - (classificata grande impresa)

Progetto: S465-P.

Titolo del progetto: interruttore intelligente per l'automazione dell'abilitazione.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.346.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2, L. 5.346.000.000;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.346.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.628.000.000 per ricerca industriale e

L. 2.718.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.111.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 703.970.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 37,29%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 39,50%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MANULI RUBBER INDUSTRIES S.R.L. - Ascoli Piceno - (classificata grande impresa).

Progetto: S474-P.

Titolo del progetto: sviluppo di una nuova metodologia per la validazione di tubi flessibili oleodinamici mediante simulatore idraulico ad alte prestazioni.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.274.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 450.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 3.824.000.000;

in zona obiettivo 2, L. 0;

in zona Phasing Out, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.824.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.534.000.000 per ricerca industriale e

L. 740.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.826.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 942.130.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,77%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,13%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 33 mesi a partire dal 2 ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 17.797.600.000 (€ 9.191.693,31), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava per L. 14.770.550.000 sul capitolo 7365, PG 02 resti 2000 e per L. 3.027.050.000 sul capitolo 7365, PG 02, esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A10919

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 luglio 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni,

o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione del comune di Mignanego (Genova) n. 4372 del 24 maggio 2001, e l'allegata carta tecnica regionale, da cui risulta che l'altitudine della casa comunale di Mignanego (Genova) è 170 metri sul livello del mare, e non 137 come riportato nella tabella *A* allegata al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/410 del 5 giugno 2001, dalle quali risulta che in conseguenza della correzione di altitudine si modificano i gradi giorno da attribuire al comune di Mignanego mentre resta confermata l'appartenenza alla zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella *A* allegata al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Mignanego (Genova) sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
GE	D	1962	170	Mignanego

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il Ministro: MARZANO

01A10921

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Pescatori Orosei» a r.l., in Sant'Antioco.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 19 giugno 2001;

Visto il discarico amministrativo contabile dei contributi relativi ai bienni 1993/1994 e 1995/1996;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della cooperativa:

società cooperativa di pesca «Pescatori Orosei» a r.l. con sede in Sant'Antioco, costituita in data 7 giugno 1954 con atto a rogito notarile dott. Clemente Mancosu di Iglesias, repertorio n. 22556, iscritta nel registro delle società al n. 2144 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 115.

Cagliari, 31 agosto 2001

Il dirigente provinciale reggente: MEREU

01A10915

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società «CooperAttiva società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 13 febbraio 1999, nei confronti della società «CooperAttiva società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1997 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «CooperAttiva società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Aprico Piergiorgio, in data 3 giugno 1997, repertorio n. 57385, registro società n. 378722/97, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2362/282102, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 12 settembre 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

01A10887

DECRETO 13 settembre 2001.

Nuove tariffe di facchinaggio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994;

Vista la lettera circolare ministeriale V/25137/70/Doc. della Direzione generale dei rapporti di lavoro;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Ancona in data 28 settembre 2000, fra le parti sociali in merito all'aumento delle tariffe di facchinaggio;

Visto il precedente tariffario per lavori di facchinaggio in vigore dal 10 aprile 1997;

Considerato che si è ritenuto necessario provvedere all'aumento delle tariffe di cui trattasi tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo in conformità alle prescrizioni del protocollo sul costo del lavoro del 2 luglio 1993;

Decreta

di determinare l'aumento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 7,8% rispetto a quelle in vigore dal 10 aprile 1997, per cui il nuovo tariffario risulta stabilito come da prontuario allegato ed andrà in vigore dal 1° ottobre 2001.

Ancona, 13 settembre 2001

Il direttore provinciale: FORMENTINI

ALLEGATO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Nuovo tariffario di facchinaggio deliberato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro sentite le parti sociali. (Decorrenza dal 1° ottobre 2001)

Prodotti alimentari - peso netto

Voce	Tariffa
1) Merci alla rinfusa	L. 903 il q
2) Merci in sacchi e scatole fino a 15 kg	» 1.199 »
3) Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 kg	» 914 »
4) Merci in sacchi oltre 30 fino a 50 kg	» 903 »
5) Merci in casse fino a 30 kg	» 1.048 »
6) Merci in casse fino a 50 kg	» 984 »
7) Merci in casse da 51 kg in poi	» 914 »
8) Merci in barili o in fusti fino a 30 kg	» 1.123 »
9) Merci in fusti o in casse fino a 50 kg	» 1.064 »
10) Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incest.	» 1.559 »
11) Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 kg	da concordare
12) Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	» 1.242 »
13) Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 kg	» 2.139 »

Voce	Tariffa
14) Quarti di carne in cella frigorifera	» 2.746 »
15) Quarti di carne - fuori cella frigorifera	» 2.166 »
16) Pasta alla rinfusa	» 2.091 »
17) Pasta su pedane	» 1.048 »
18) Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	» 3.058 »
19) Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	» 2.166 »
20) Carico e scarico su pedane in casse (pesce)	» 1.967 »
21) Stivaggio e bancalizzazione	» 1.779 »

Prodotti agricoli

Voce	Tariffa
22) Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	» 945 »
23) Idem in sacchi fino a 30 kg	» 1.069 »
24) ldem in sacchi da 30 a 50 kg	» 1.053 »
25) Idem in sacchi da 51 kg	» 988 »
26) Foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	» 1.475 »
27) Sansa verde o esausta	» 988 »
28) Polpe secche	» 1.204 »
29) Grano per entrata	» 546 »
30) Grano per uscita	» 546 »
31) Con pala meccanica	» 492 »
32) Legno da lavoro in genere con mezzi meccanici	» 1.377 »
33) Legno da lavoro con movimentazione manuale	da concordare
34) Compensato	» 189 »
35) Mattoni ripieni	» 546 »
36) Mattoni refrattari	» 708 »
37) Mattoni forati, tegole ed affini	» 1.080 »
38) Maioliche ed affini in gabbie o pacchi	» 1.539 »
39) Mattonella da pavimento alla rinfusa	» 1.734 »
40) Calce viva	» 999 »
41) Cemento o similari in pacchi	» 1.107 »
42) Manufatti in fibrocementi ed affini	» 1.539 »
43) Manufatti in plastica e sturoli	» 2.074 »
44) Materiale igienico e sanitario (bidet - vater - lavelli)	» 1.280 »
45) Metalli leggeri	» 1.615 »
46) Metalli pesanti	» 2.025 »
47) Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	» 2.025 »
48) Metalli da stivare a terra	» 1.458 »
49) Casse di vetro semplice	» 1.680 »
50) Casse di vetro semidoppio	» 1.680 »
51) Casse di vetro mezzo cristallo	» 1.680 »

Combustibile

Voce	Tariffa
52) Carbone vegetale, coke fossile alla rinfusa, nonché carbone vegetale coke fossile insaccato	» 1.377 »
53) Polvere di carbon fossile	» 1.329 »
54) Legna da ardere alla rinfusa	da concordare
55) Bombole di gas liquido piene	» 362 cad.
56) Bombole di gas liquido vuote	» 275 »
57) Bombole di gas metano vuote e piene	» 988 »
58) Bombole di gas liquido vuote e piene di kg 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'Azienda c/o stabilimenti petrolchimici	» 129 »

Prodotti chimici

Voce	Tariffa
59) Prodotti chimici in scatola sotto 30 kg	L. 1.734 il q
60) Prodotti chimici in scatola sopra 30 kg	» 1.647 »
61) Prodotti chimici alla rinfusa	» 745 »
62) Prodotti chimici in sacchi	» 1.437 »
63) Prodotti chimici in fusti sotto 30 kg	» 1.539 »
64) Prodotti chimici in fusti sopra 30 kg	» 1.437 »
65) Prodotti chimici in casse sotto 30 kg	» 1.539 »
66) Prodotti chimici in casse sopra 30 kg	» 1.437 »
67) Concime in sacchi fino 15 kg	» 1.458 »
68) Concime in sacchi oltre 15 kg fino 30 kg	» 1.307 »
69) Concime in sacchi oltre 30 kg fino 50 kg	» 1.226 »
70) Concime in sacchi sopra 50 kg	» 1.101 »

Merci varie

Voce	Tariffa
71) Carta in genere imballata	» 2.161 »
72) Cartoni sciolti in fogli grandi	» 2.161 »
73) Cellulosa e caolina	» 1.080 »
74) Truciolati in legno e in balle	» 1.080 »
75) Filati e tessuti in balle e casse	» 1.145 »
76) pellami e cuoi in balle e casse	» 1.307 »
77) Tabacchi in casse e scatole	» 1.394 »
78) Tabacchi in botti	da concordare
79) Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	» 1.226 »
80) Collettame vario e forfait	» 1.853 »
81) Ghiaccio in stecche	» 1.145 »
82) Fusti vuoti di legno e ferro	» 362 »
83) Damigiane vuote	» 405 »
84) Radiatori	» 1.836 »
85) Cucine e vasche	» 2.290 »
86) Frigoriferi	» 2.290 »
87) Televisori	» 2.290 »
88) Lavatrici e scaldabagni	» 2.290 »
89) Saponi	» 2.290 »
90) Detersivi in fustini e scatole	» 1.912 »
91) Medicinali sotto i 30 kg	da concordare
92) Medicinali sopra i 30 kg	» 2.101 »
93) Spago	» 1.539 »
94) Lana	» 1.944 »
95) Caffè	» 1.048 »
96) Sale in scatole	» 1.394 »
97) Sale in sacchi	» 978 »
98) Fiammiferi	» 1.280 »
99) Pelli	» 1.280 »
100) Cartoni confezioni olio vuoti	» 211 »
101) Cartoni confezioni olio pieni	» 1.394 »
102) Castelli latte	» 1.221 »
103) Strumenti musicali	» 2.025 »
104) Calzature	» 1.539 »
105) Vernici	» 1.539 »
106) Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino a 80 mt 3	» 2.965 »
107) Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre a 80 mt 3	da concordare

Maggiorazioni

Voce	Tariffa
108) Pesature su bascole	25%
109) Vuotatura sacchi	15%
110) Travasatura da sacco a sacco	30%
111) Stivaggio e disistivaggio oltre 1,80 mt	25%
112) Trasporto a distanza superiore a mt 10	da concordare
113) Trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	da concordare
114) Lavoro sotto pioggia o neve	70%
115) Lavoro festivo	100%
116) Lavoro serale dalle 18 alle 22	50%
117) Lavoro notturno dalle 22 alle 6	100%
118) Paleggiatura e trampatura	30%
119) Lavoro in ambienti frigoriferi	80%
120) Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente aumento del 25%, nonché rimborso delle spese di viaggio e vitto	
121) Lavori in economia, tariffa oraria	L. 27.034

Per le voci non contemplate le tariffe vengono concordate o determinate come per i lavori in economia.

La presente tariffa è comprensiva di qualunque onere e si applica a tutti i comuni della provincia.

In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (motocarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%.

Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione.

Le suddette riduzioni non sono cumulabili.

In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (forkliet, pale meccaniche, ed altri mezzi speciali) la tariffa dovrà essere concordata di volta in volta con il committente.

01A10917

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata «Trento».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 9 luglio 1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino spumante «Trento» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Viste le domande presentate dal Consorzio vini del Trentino, e dall'Istituto Trentino del vino, intese ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale del vino spumante «Trento» per le tipologie bianco, rosato e riserva, previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra da 5,5 a 5,0 grammi/litro per le tipologie bianco, rosato e riserva;

Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulle sopra citate domande;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo e che nel corso del prolungato periodo di elaborazione a cui deve essere sottoposto lo spumante a denominazione di origine controllata «Trento», possono verificarsi notevoli abbassamenti del valore dell'acidità al di sotto dei valori minimi attualmente stabiliti nel disciplinare di produzione di che trattasi;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modica del disciplinare di produzione della denominazione di origine del vino spumante «Trento», in conformità alla decisione assunta da sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

«Il limite minimo dell'acidità totale del vino spumante a denominazione di origine controllata "Trento", nelle tipologie bianco, rosato e riserva, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l».

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10890

DECRETO 3 ottobre 2001.

Rettifica al decreto direttoriale riguardante la «Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bardolino"».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino», e successive modifiche;

Visto il decreto direttoriale 26 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159, dell'11 luglio 2001, recante «Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bardolino"»;

Considerato che per mero errore materiale non è stato riportato all'art. 2 del sopra citato decreto il riferimento al periodo transitorio, stabilito in sessanta giorni, utili per poter iscrivere i vigneti all'apposito albo al fine della rivendicazione della denominazione di origine controllata «Bardolino» per il prodotto ottenuto già a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica dell'art. 2 del decreto direttoriale di cui alle premesse;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del disposto del decreto direttoriale 26 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2001, recante «Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bardolino"», è integrato dal seguente comma:

«I soggetti che intendono produrre e porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o in parte, nell'albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di origine controllata "Bardolino" che con il decreto sopra citato viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve».

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel sopra citato decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11054

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 settembre 2001.

Proroga del termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 giugno 2001, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, reg. n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001, che stabilisce che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti responsabili devono stipulare con apposito atto, accordi e convenzioni per la realizzazione di ciascun programma;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001 che prevede la concessione di una proroga per la predisposizione degli atti, in presenza di oggettivi e dimostrati motivi, da effettuarsi con decreto del Ministero dell'ambiente;

Atteso che l'istruttoria di definizione degli accordi e convenzioni non risulta potersi concludere entro il termine previsto dal citato art. 2, comma 1 e che, pertanto, occorre procedere alla concessione di una proroga del termine stesso;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001, è prorogato al 15 novembre 2001.

Roma, 28 settembre 2001

Il direttore generale: CLINI

01A11036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 2, il giorno 8 settembre 2001.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito delle operazioni di disinfestazione dei locali, il suddetto ufficio di Roma 2, non ha operato nel giorno 8 settembre 2001. Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A11055

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 1° ottobre 2001, n. **900940.**

Aggiornamento dell'elenco delle banche concessionarie e degli istituti collaboratori (legge n. 488/1992).

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 900919 del 12 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 19 settembre 2001, è stato reso noto l'elenco, aggiornato al 12 settembre 2001, delle undici banche concessionarie convenzionate con questo Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie che cureranno gli adempimenti previsti dalle norme di attuazione della legge n. 488/1992 per i bandi aperti successivamente alla data della circolare medesima.

In relazione ad alcuni aggiornamenti nel frattempo intervenuti e della imminente apertura dei nuovi bandi dei settori «turismo» e «commercio» del 2001 e del settore «industria» del 2002, si ritiene opportuno aggiornare il suddetto elenco al fine di consentire la corretta presentazione delle relative domande.

Si riporta, pertanto, in allegato alla presente circolare, un nuovo elenco, aggiornato alla data del 1° ottobre 2001, che sostituisce quello allegato alla citata circolare n. 900919 del 12 settembre 2001.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese: SAPPINO

ALLEGATO

ELENCO COMPLETO DELLE BANCHE CONCESSIONARIE CONVENZIONATE CON IL MINISTERO E DEGLI ISTITUTI COLLABORATORI CONVENZIONATI CON LE BANCHE CONCESSIONARIE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 488/1992 RIFERITI ALLE DOMANDE PRESENTATE SUI BANDI APERTI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 25 MARZO 2001. ELENCO AGGIORNATO AL 1° OTTOBRE 2001.

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
MPS Merchant - Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. – Firenze	° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – Siena ° B. N. COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° MERCANTILE LEASING S.p.A. - Firenze ° MERCHANT LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato ° SANPAOLO LEASINT - S.p.A. – Milano ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° TERLEASING S.p.A. – Teramo
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. - Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. • Cardine Banca S.p.A. • Banca Cis S.p.A. • Banca Carime S.p.A.	° AUSTRIA FINANZA S.p.A. - Bolzano ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° BANCA CARIGE S.p.A. - Genova ° BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. – Desio (Milano) ° CARDINE LEASING S.p.A. - Bologna ° CENTRO LEASING S.p.A. - Firenze ° ABF LEASING S.p.A. - Milano ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA - Ancona ° FINEMIRO LEASING S.p.A. - Bologna ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. - Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° MERCANTILE LEASING S.p.A. - Firenze ° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° TERLEASING – Teramo
Sanpaolo Imi S.p.A. – Torino in qualità di mandataria del RTI composto da: • Sanpaolo Imi S.p.A. • Banco di Napoli S.p.A. • Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. • Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° BANCA OPI S.p.A. - Roma ° CENTRO LEASING S.p.A. - Firenze ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° LEASIMPRESA S.p.A. - Torino ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ° SAVALEASING S.p.A. - Torino

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Roma	° COFIRI F. & L. S.p.A. – Roma ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° SAVALEASING S.p.A. - Torino ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° LOCAFIT S.p.A. - Milano
Centrobanca - Banca Centrale di Credito Popolare S.p.A. - Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Centrobanca Banca Centrale di Credito Popolare S.p.A. • Studio Finanziario S.p.A. • Tercas Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A. • Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c. a r.l. • Credito Valtellinese S.c. a r.l. • Banca Popolare Santa Venera S.p.A. • Banca Carige S.p.A. • Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. • Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l. • Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. a r.l. • Banca Nuova S.p.A. • Banca del Popolo S.p.A.	° LIGURE LEASING S.p.A. - Savona ° BPB LEASING S.p.A. - Bergamo ° ETRURIA LEASING S.p.A. - Firenze ° LEASINGROUP SICILIA S.p.A. - Palermo ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino ° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella ° CARDINE LEASING S.p.A. - Bologna ° FIN - ECO LEASING S.p.A. - Brescia ° SAVALEASING S.p.A. - Torino ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. - Milano ° ESALEASING S.p.A. – Ancona ° ABF LEASING S.p.A. – Milano ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano
Interbanca S.p.A. - Milano	° DEUTSCHE BANK LEASING S.p.A. – Milano ° ADRIA LEASING S.p.A. - Treviso ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° B. N. COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ° LEASINGROMA S.p.A. - Roma ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° LEASINVEST S.p.A. - Bologna ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona
Europrogetti & Finanza S.p.A. - Roma	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° BANCA CARIGE S.p.A. - Genova ° BIELLA LEASING S.p.A. - Biella ° COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° LEASING ROMA S.p.A. - Roma ° LOCAFIT S.p.A. - Milano ° SBS LEASING S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° BANCA MONTE DEI PASCHI DI DIENA S.p.A. - Siena ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. - Pisa ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari

Mediocredito Centrale S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da: • Mediocredito Centrale S.p.A. • Banco di Sicilia S.p.A. • Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A.	° LEASING ROMA S.p.A. - Roma ° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° LEASINGROUP SICILIA S.p.A. - Palermo ° SAVALEASING S.p.A. - Torino ° ETRURIA LEASING S.p.A. - Firenze ° BASILEASING S.p.A. - Palermo ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona
Mediocredito dell'Umbria S.p.A. – Perugia in qualità di mandataria del RTI composto da: • Mediocredito dell'Umbria S.p.A. • Banca Mediocredito S.p.A. • Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. - Udine ° ETRURIA LEASING S.p.A. - Firenze ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – Siena ° SAVALEASING S.p.A. – Torino ° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° CRL COMPAGNIA REGIONALE LEASING S.p.A. - Terni ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° FRIULIA - LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO S.p.A. – Udine ° ADRIA LEASING S.p.A. - Treviso ° LEASIMPRESA S.p.A. - Torino ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° BIELLA LEASING S.p.A. - Biella ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia
Prominvestment S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da: • Prominvestment S.p.A. • Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. • Iccrea Banca S.p.A. • Mediobanca S.p.A. • Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A. • Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° CARDINE LEASING S.p.A. - Bologna ° FIN - ECO LEASING S.p.A. - Brescia ° LEASING ROMA S.p.A. - Roma ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA S.p.A. – Udine ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° PALLADIO LEASING S.p.A. - Vicenza ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano ° TELELEASING S.p.A. - Milano
Banca per il Leasing Italease S.p.A. - Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Banca per il Leasing Italease S.p.A. • Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. a r.l. • Banca Popolare di Bari S.c. a r.l. • Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c. a r.l. • Banco di Sardegna S.p.A. • Meliorbanca S.p.A. • Efibanca S.p.A.	° ABF LEASING S.p.A. – Milano ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° B. N. COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ° FOCUS LEASING.IT S.p.A. – Milano ° LEASIMPRESA S.p.A. - Torino ° LEASING ITALEASE S.p.A. - Milano ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° LEASINVEST S.p.A. - Bologna ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. - Pisa

01A11035

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9193
Yen giapponese	110,61
Corona danese	7,4352
Lira Sterlina	0,62570
Corona svedese	9,6785
Franco svizzero	1,4814
Corona islandese	94,09
Corona norvegese	8,0235
Lev bulgaro	1,9486
Lira cipriota	0,57415
Corona ceca	33,643
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,78
Litas lituano	3,6756
Lat lettone	0,5656
Lira maltese	0,4064
Zloty polacco	3,8280
Leu romeno	28253
Tallero sloveno	220,1935
Corona slovacca	43,699
Lira turca	1505000
Dollaro australiano	1,8247
Dollaro canadese	1,4335
Dollaro di Hong Kong	7,1703
Dollaro neozelandese	2,2187
Dollaro di Singapore	1,6588
Won sudcoreano	1196,93
Rand sudafricano	8,5155

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11210

MINISTERO DELLA SALUTE

Rettifica concernente: «Estratto del decreto n. 602 del 2 agosto 2001 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Totelle"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 206 del 5 settembre 2001.

Alla pagina 24, seconda colonna, dove è scritto:

«Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992)»;

leggasi:

«Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992) Classe C».

Dove è scritto:

«3 blister PVC/AL da 28 compresse con film (14 cpr 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0,5 mg di trimegestone)

A.I.C. n. 035315025/M (in base 10), 11PS9T (in base 32)».

leggasi:

«3 blister PVC/AL da 28 compresse con fil (14 cpr 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0,5 mg di trimegestone)

A.I.C. n. 035316025/M (in base 10), 11PS9T (in base 32)».

01A10900

Rettifica concernente: «Estratto del decreto n. 601 del 2 agosto 2001 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Ondeva"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 206 del 5 settembre 2001.

Alla pagina 24, seconda colonna, dove è scritto:

«Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992)»;

leggasi:

«Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992), Classe C».

01A10901

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

Avviso di adozione del progetto del piano stralcio per la tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora ha adottato nella seduta del 2 febbraio 2001 il progetto di piano stralcio in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato negli orari di ufficio presso:

regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area tutela del territorio, via Di Novoli, 26 - 50127 Firenze;

regione Lazio - Assessorato traporti e lavori pubblici - Dipartimento 07 OO.PP. e servizi per il territorio - Area C, via Capitan Bavastro, 108 - 00154 Roma;

provincia di Grosseto - Settore sviluppo e territorio, via Cavour, 16 - 58100 Grosseto;

provincia di Viterbo - Settore 06 tutela delle acque, via Saffi, 49 - 01100 Viterbo;

Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora, corso Carducci, 57 - 58100 Grosseto.

Le osservazioni dovranno essere inoltrate alle regioni Lazio e Toscana entro quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della consultazione di cui al punto precedente.

01A10922

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, recanti: «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale», e «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340». (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2001).

Il provvedimento pubblicato da pag. 7 a pag. 25 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, erroneamente denominato «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale», si intende così intitolato: «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340»;

Il provvedimento pubblicato da pag. 26 a pag. 41, erroneamente denominato «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340», si intende così intitolato: «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale».

01A11034

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651236/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77